

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/114 DELLA COMMISSIONE

del 15 gennaio 2026

**che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di allumina fusa originaria della Repubblica popolare cinese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea <sup>(1)</sup> («regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

**1. PROCEDURA****1.1. Apertura**

- (1) Il 21 novembre 2024 la Commissione europea («Commissione») ha aperto un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di allumina fusa originaria della Repubblica popolare cinese («paese interessato» o «RPC») sulla base dell'articolo 5 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(2)</sup> («avviso di apertura»).
- (2) La Commissione ha aperto l'inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 9 ottobre 2024 da Imerys S.A. («Imerys» o «denunciante»). La denuncia è stata presentata per conto dell'industria dell'Unione di allumina fusa ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l'apertura dell'inchiesta.

**1.2. Registrazione**

- (3) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/260 («regolamento di registrazione») <sup>(3)</sup>, la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni del prodotto in esame.

**1.3. Misure provvisorie**

- (4) In conformità all'articolo 19 bis del regolamento di base, il 26 giugno 2025 la Commissione ha fornito alle parti una sintesi dei dazi proposti e il calcolo dettagliato dei margini di dumping e dei margini sufficienti per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione. Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull'esattezza dei calcoli entro tre giorni lavorativi.
- (5) I produttori esportatori inseriti nel campione, Chongqing Saite Corundum Co., Ltd. («Saite») e Luoyang Runbao Abrasives Co., Ltd. («Runbao»), hanno rilevato l'assenza di dettagli di calcolo relativi al prezzo non pregiudizievole, cui si fa riferimento nella documentazione ma che non sono stati resi disponibili. Runbao ha inoltre sottolineato che la Commissione aveva applicato lo stesso prezzo di riferimento a due fattori produttivi distinti, ossia l'idrossido di alluminio con purezze diverse, che a suo avviso era inesatto dal punto di vista fattuale ed economico. Detta società ha chiesto quindi che il valore di riferimento per il fattore produttivo di purezza inferiore fosse adeguato in maniera proporzionale.

<sup>(1)</sup> GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj>.

<sup>(2)</sup> GU C, C/2024/7049, 21.11.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2024/7049/oj>.

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2025/260 della Commissione, del 10 febbraio 2025, che dispone la registrazione delle importazioni di allumina fusa originaria della Repubblica popolare cinese (GU L, 2025/260, 11.2.2025, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2025/260/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/260/oj)).

